

Bruxelles, 14 novembre 2025
(OR. en)

15453/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0348 (CNS)**

**FISC 315
ECOFIN 1520
EPPO 13**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 novembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 685 final.

All.: COM(2025) 685 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.11.2025
COM(2025) 685 final

2025/0348 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta istituisce l'accesso da parte della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ai dati relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) scambiati a livello di UE a norma del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio¹. Il suo obiettivo è garantire la coerenza tra il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio² (di seguito "regolamento EPPO"), il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013³ (di seguito "regolamento OLAF") e il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA.

La presente proposta affronta il problema urgente della lotta contro le frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria. Di fatto, la perdita di IVA dovuta a frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC)⁴ nel 2023 è stata stimata corrispondere a un importo compreso tra 12,5 miliardi di EUR e 32,8 miliardi di EUR l'anno⁵. Nel 2023 Eurofisc ha rilevato operazioni fraudolente per frodi MTIC per un importo pari a 12,7 miliardi di EUR, che si traduce approssimativamente in una perdita di IVA pari a 2,5 miliardi di EUR (applicando un'aliquota IVA del 20 %). Considerando la stima prudente di 12,5 miliardi di EUR di perdita di IVA imputabile a frodi MTIC, rispetto ai 2,5 miliardi di EUR scoperti da Eurofisc, si deduce che i soggetti coinvolti nella lotta contro le frodi in materia di IVA a livello di UE, quali Eurofisc, l'EPPO e l'OLAF, possono essere più efficaci nel colmare tale divario. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA sono in gran parte orchestrate dalla criminalità organizzata, con un numero esiguo di reti responsabili della grande maggioranza dei casi. Secondo Europol e la Corte dei conti europea⁶, circa il 2 % dei gruppi della criminalità organizzata è all'origine di fino all'80 % delle frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente (frodi MTIC), che generano perdite annuali di gettito IVA stimate ammontare a 40-60 miliardi di EUR. Nella sua relazione la Corte dei conti europea invita pertanto a

¹ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

³ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁴ Questo tipo di frode trae vantaggio dall'esenzione dall'IVA sulle cessioni intracomunitarie. I cosiddetti operatori inadempienti acquistano beni senza contabilizzare immediatamente l'IVA. L'IVA applicata alle successive vendite sul mercato interno dovrebbe essere dichiarata e versata all'autorità fiscale dello Stato membro. Tuttavia gli operatori inadempienti addebitano l'IVA agli acquirenti senza restituire il valore alle autorità fiscali. Nei casi più complessi di frode MTIC, nota come frode carosello, i beni sono acquistati e venduti attraverso una serie di società prima di essere nuovamente venduti in un altro Stato membro. Il primo venditore della catena nazionale è l'operatore inadempiente. L'ultimo venditore che vende tali beni a un altro soggetto passivo in un altro Stato membro chiede e riceve il rimborso di versamenti IVA che non sono mai stati effettuati.

⁵ [Divario dell'IVA - Commissione europea.](#)

⁶ [Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi](#), paragrafo 93.

adottare un approccio comune e multidisciplinare per contrastare in maniera efficace le frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria⁷.

A norma del regolamento EPPO, quest'ultima è competente a indagare e perseguire i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371 (di seguito "direttiva PIF")⁸, comprese le gravi frodi transfrontaliere in materia di IVA che comportano un danno totale di almeno 10 milioni di EUR. Le indagini penali concernenti frodi transfrontaliere in materia di IVA richiedono un accesso rapido ed efficace alle informazioni sull'IVA. Qualsiasi ritardo nell'analisi delle informazioni pertinenti consente ai truffatori di occultare prove o beni ed eventualmente sfuggire all'azione penale e alla condanna, oltre a rendere meno probabile il recupero dei fondi. Le modifiche garantiranno che l'EPPO possa accedere rapidamente alle informazioni pertinenti sull'IVA disponibili a livello di UE.

L'EPPO può accedere alle informazioni conservate nelle banche dati delle autorità di contrasto e nei registri di altre autorità pubbliche nazionali alle stesse condizioni applicate ai sensi del diritto nazionale (articolo 43, paragrafo 1) e delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione (articolo 43, paragrafo 2). Tuttavia il regolamento (UE) n. 904/2010 non contiene un riferimento esplicito all'EPPO. Inoltre il regolamento (UE) n. 904/2010 istituisce sistemi informatici per l'accesso automatizzato alle informazioni pertinenti che sono "estratte" da banche dati nazionali ma che non sono conservate a livello di UE (ad esempio il sistema di scambio di informazioni sull'IVA – VIES) o che sono conservate a livello di UE ma che sono ancora soltanto accessibili alle e trasmesse dalle autorità nazionali (ad esempio il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti – CESOP). Tali informazioni sono a disposizione soltanto delle autorità nazionali e non della Commissione. Infine, dato che i dati IVA contengono dati personali, il trattamento e l'accesso a tali dati devono essere previsti per legge in modo chiaro e prevedibile. Di conseguenza, attualmente, l'accesso all'EPPO è fornito in modo decentrato, attraverso le autorità competenti degli Stati membri (articolo 43, paragrafo 1, del regolamento EPPO). Tale modalità di accesso potrebbe non consentire all'EPPO di condurre le proprie indagini con il grado necessario di rapidità ed efficacia.

A norma del regolamento OLAF, quest'ultimo è competente per la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea, comprese le entrate, le spese e i beni oggetto del bilancio dell'Unione europea. La Corte di giustizia (C-105/14⁹) ha dichiarato che gli interessi finanziari dell'Unione includono anche le entrate di quest'ultima provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati determinati secondo regole dell'Unione.

Il regolamento OLAF prevede che quest'ultimo possa accedere alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni,

⁷ Corte dei conti europea, relazione speciale 08/2025 "Frodi sulle importazioni relative all'imposta sul valore aggiunto – Gli interessi finanziari dell'UE non sono sufficientemente protetti nell'ambito dei regimi doganali semplificati all'importazione" e relazione speciale n. 24/2015, raccomandazione n. 12.

⁸ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁹ Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2015. Procedimento penale a carico di Ivo Taricco e a. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cuneo. Rinvio pregiudiziale – Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 325 TFUE – Normativa nazionale che prevede termini assoluti di prescrizione che possono determinare l'impunità dei reati – Potenziale lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea – Obbligo per il giudice nazionale di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell'Unione. Causa C-105/14.

dagli organi e dagli organismi in relazione ai fatti oggetto dell'indagine, nella misura in cui sia necessario per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del medesimo regolamento, prima dell'avvio di un'indagine, l'OLAF ha il diritto di accedere a tutte le informazioni pertinenti contenute in banche dati, detenute da istituzioni, organi o organismi qualora ciò sia indispensabile per valutare il fondamento delle accuse. Infine le autorità competenti degli Stati membri devono trasmettere senza ritardo all'OLAF, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni altra informazione, altro documento o altro dato in loro possesso ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

Il regolamento (UE) n. 904/2010 non prevede esplicitamente l'accesso da parte dell'OLAF ai sistemi informatici contenenti le informazioni pertinenti in materia di IVA di cui al regolamento (UE) n. 904/2010. La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione e agli Stati membri di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto a livello nazionale e dell'Unione e, in particolare, ha rilevato che l'OLAF *"dovrebbe avere accesso ai dati del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e di Eurofisc"*. Inoltre, nel 2025, la Corte dei conti europea ha rilevato che, in relazione alle frodi in materia di IVA sulle importazioni e alla cooperazione tra organismi a livello di UE, le disposizioni giuridiche disciplinanti la condivisione di dati e gli scambi di informazioni ostacolano ancora la cooperazione tra Eurofisc e l'OLAF e comportano procedure onerose in termini di tempo, che incidono negativamente sull'efficacia del trattamento dei casi di frodi IVA da parte dell'OLAF e dell'EPPO¹⁰.

Di conseguenza, tanto il regolamento EPPO quanto il regolamento OLAF prevedono già l'obbligo per i singoli Stati membri di trasmettere, per motivi e tramite mezzi diversi, le informazioni pertinenti in materia di IVA necessarie all'EPPO e all'OLAF ai fini dello svolgimento dei loro mandati. Di contro, il regolamento (UE) n. 904/2010 prevede uno scambio centralizzato a livello di UE di informazioni sull'IVA tra gli Stati membri, principalmente nell'ambito della rete Eurofisc e attraverso i sistemi informatici dell'UE (quali VIES e CESOP, entrambi utilizzati nell'ambito di Eurofisc). Eurofisc e i sistemi informatici dell'UE sono stati introdotti nel regolamento (UE) n. 904/2010 per far fronte all'esigenza emergente di contrastare le frodi intracomunitarie e le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico, che per definizione coinvolgono diversi Stati membri. La lotta contro questo tipo di frodi mediante scambi bilaterali rende troppo lenta l'individuazione dei meccanismi di frode a livello transfrontaliero.

La condivisione multilaterale di informazioni da parte delle autorità fiscali degli Stati membri avviene su due livelli principali: 1) attraverso la condivisione dell'analisi nazionale dei rischi all'interno della rete Eurofisc; e 2) attraverso l'accesso automatizzato alle informazioni sull'IVA attraverso sistemi informatici dell'UE quali il VIES e il CESOP. Il primo consente alle autorità fiscali di scambiare i risultati dell'analisi dei rischi a livello nazionale, di condividere i riscontri e di disporre di un'analisi dei rischi a livello di UE di potenziali meccanismi fraudolenti. Il secondo è fondamentale per consentire alle autorità fiscali di accedere alle informazioni sull'IVA a livello di UE, di effettuare la loro analisi dei rischi o di verificare i risultati dell'analisi dei rischi, nonché per le attività di analisi dei rischi svolte da

¹⁰ Corte dei conti europea, relazione speciale 08/2025 "Frodi sulle importazioni relative all'imposta sul valore aggiunto – Gli interessi finanziari dell'UE non sono sufficientemente protetti nell'ambito dei regimi doganali semplificati all'importazione" e relazione speciale n. 24/2015, raccomandazione n. 12.

Eurofisc. L'attuale base giuridica consente agli Stati membri di accedere alle informazioni sull'IVA a livello di UE solo tra amministrazioni fiscali. Il regolamento (UE) n. 904/2010 non è stato modificato di conseguenza per razionalizzare il modo in cui l'EPPO e l'OLAF possono accedere a tali informazioni a livello di UE, fornendo loro uno strumento per svolgere i loro compiti di regolamentazione e contrastare le frodi. L'accesso alle informazioni a livello di UE è necessario per consentire all'EPPO e all'OLAF di distinguere le operazioni fraudolente da quelle legittime e di condurre indagini sull'intera catena di operazioni fraudolente. Ciò implica l'accesso alle informazioni sull'IVA a livello di UE. Nella pratica, nella situazione attuale, l'EPPO e l'OLAF devono adempiere il loro mandato di lotta contro le frodi a livello di UE cooperando bilateralmente con le autorità fiscali a livello nazionale. Se indagano su una frode a livello di UE, l'EPPO e l'OLAF possono rivolgersi soltanto a un'autorità nazionale per trovare informazioni sull'identificazione IVA dei contribuenti fraudolenti in tale Stato membro e informazioni sulle operazioni fraudolente in tale Stato membro. Nello scenario attuale l'EPPO e l'OLAF devono ripetere tale procedura di cooperazione bilaterale con tutti gli Stati membri che ritengono coinvolti in una frode, eventualmente ritornando a consultarli qualora si riscontri il coinvolgimento di nuovi contribuenti sospetti. Questo processo lungo e farraginoso non risponde alla necessità di indagare in merito a frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria che coinvolgono diversi Stati membri. Le più recenti indagini dell'EPPO che interessano oltre la metà degli Stati membri¹¹ dimostrano che la lotta dell'UE contro le frodi in materia di IVA può solo trarre beneficio da un accesso a livello di UE alle informazioni sull'IVA. Quanto prima l'EPPO e l'OLAF disporranno di un quadro completo della frode in una prospettiva UE, tanto prima potranno adottare misure per porre fine a tale frode. La presente proposta affronta tali carenze con una modifica limitata, con l'obiettivo di fornire all'EPPO e all'OLAF una comunicazione diretta e semplificata con Eurofisc e un accesso specifico, diretto e centralizzato alle informazioni pertinenti in materia di IVA in relazione ai rispettivi mandati, in termini di lotta contro le frodi e fatti salvi gli attuali diritti di accesso derivanti dai regolamenti EPPO e OLAF.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è coerente con la legislazione del pacchetto sull'IVA nell'era digitale, che è entrato in vigore ma non è ancora applicabile¹². Il pacchetto sull'IVA nell'era digitale prevede la creazione di un sistema per lo scambio e il trattamento centralizzati delle informazioni sulle operazioni intra-UE e sulle informazioni relative alle registrazioni IVA (sistema centrale di scambio di informazioni sull'IVA – VIES). Una modifica giuridica consiste nel creare l'accesso da parte dell'EPPO e dell'OLAF alle informazioni del VIES centrale, una volta che quest'ultimo sarà applicabile.

¹¹ Il raggruppamento di indagini dell'EPPO Midas, un caso di frode in materia di IVA su vasta scala che ha coinvolto 17 paesi e comportato un danno stimato ammontare a 195 milioni di EUR. ([Germany: Fourth person convicted in large-scale VAT fraud investigation Midas | European Public Prosecutor's Office](#)). L'indagine condotta dall'EPPO, denominata "Calypso", ha inflitto un duro colpo alle reti criminali che avevano invaso il mercato dell'UE con merci importate in modo fraudolento dalla Cina, eludendo nel contempo dazi doganali e IVA. Tale indagine coinvolge 14 paesi. Il danno totale delle attività criminose oggetto di indagine è attualmente stimato ammontare a circa 700 milioni di EUR: oltre 250 milioni di EUR provengono da dazi doganali evasi (che confluiscono interamente nel bilancio dell'UE) e quasi 450 milioni di EUR dall'IVA non versata, il che lede tanto il bilancio dell'UE quanto i bilanci nazionali degli Stati membri: ([Investigation 'Calypso': EPPO strikes criminal networks flooding EU with fraudulent Chinese imports | European Public Prosecutor's Office](#)).

¹² Regolamento (UE) 2025/517 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale (GU L, 2025/517, 25.3.2025).

Il regolamento (UE) n. 904/2010 stabilisce norme che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di condividere le informazioni sui pagamenti transfrontalieri attraverso il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP). Di conseguenza la presente proposta riguarda anche l'accesso da parte dell'EPPO e dell'OLAF al CESOP.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è coerente con la revisione in corso dell'architettura antifrode dell'UE volta a razionalizzare i compiti, le competenze e il coordinamento tra i diversi soggetti dell'UE responsabili della prevenzione, delle indagini e della repressione delle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE, che si estende alla condivisione efficiente di dati e intelligence. È in linea con il libro bianco sulla revisione dell'architettura antifrode¹³. In particolare, il libro bianco sottolinea come sia possibile combattere più efficacemente la frode concentrando l'attenzione sul miglioramento della raccolta delle informazioni, sul rafforzamento dell'accesso ai dati, nonché sul potenziamento delle sinergie nell'uso dei mezzi investigativi, sia penali che amministrativi, e della cooperazione. Il libro bianco indica che potrebbe essere utile stabilire norme che consentano all'OLAF e all'EPPO di scambiare informazioni con Eurofisc e fornire loro un accesso centralizzato alle pertinenti informazioni in materia di IVA.

La presente proposta è coerente con il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio che istituisce l'EPPO e ne definisce la competenza per quanto riguarda i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come previsto dalla direttiva PIF, comprese le frodi transfrontaliere in materia di IVA che comportano un danno totale di almeno 10 milioni di EUR.

La presente proposta è coerente con la decisione n. 1999/352/CE della Commissione¹⁴ che istituisce l'OLAF e ne definisce la competenza in materia di indagini amministrative al fine di intensificare la lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, nonché ai fini della lotta contro le frodi inerenti a qualsiasi fatto o atto compiuto in violazione di disposizioni comunitarie.

La presente proposta è inoltre coerente con ProtectEU, la strategia europea di sicurezza interna¹⁵, nella misura in cui consente un migliore utilizzo dei mezzi sia penali che amministrativi, l'interoperabilità dei sistemi informatici e una migliore cooperazione nella lotta contro le frodi e la criminalità organizzata. È coerente con la possibilità di un futuro rafforzamento della cooperazione tra Europol ed Eurofisc nel quadro della valutazione globale del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio e nel quadro della revisione del mandato di Europol, come previsto nell'ambito di ProtectEU.

La presente proposta rispetta la legislazione attualmente in vigore in materia di protezione dei dati personali, il regolamento generale sulla protezione dei dati¹⁶ e il regolamento (UE)

¹³ COM(2025) 546 def.

¹⁴ Decisione Della Commissione del 28 aprile 1999 che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [notificata con il numero SEC(1999) 802] (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

¹⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna (COM(2025) 148 final).

¹⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

2018/1725, che si applica alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, nonché il regime di protezione dei dati indipendente di cui al capo VIII del regolamento EPPO¹⁷.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio sulla base dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale articolo prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Stabilire le modalità secondo le quali l'EPPO e l'OLAF dovrebbero ottenere i dati sull'IVA scambiati a norma del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (ossia a livello di Unione) non è un obiettivo che può essere conseguito unicamente a livello di Stati membri o utilizzando strumenti non legislativi. Ciò può essere conseguito soltanto chiarendo la pertinente base giuridica a livello di Unione. È pertanto necessario che la Commissione proponga un'azione volta a modificare il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio.

• Proporzionalità

La presente proposta comporta soltanto una modifica molto mirata dell'attuale quadro giuridico per la cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA e vi aggiunge elementi soltanto se necessario al fine di creare l'accesso dell'EPPO e dell'OLAF alle informazioni sull'IVA scambiate nell'ambito degli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA. Secondo le previsioni, le modifiche proposte dovrebbero avere effetti positivi sulla lotta contro le frodi in materia di IVA, in considerazione dell'eliminazione delle incertezze giuridiche che attualmente ostacolano una cooperazione efficiente con l'EPPO e l'OLAF a livello di UE. Le nuove disposizioni non comporterebbero costi aggiuntivi significativi per le autorità nazionali, fatta eccezione per taluni sviluppi informatici per l'EPPO, l'OLAF e la Commissione. Anche in questi casi i costi di sviluppo associati resterebbero molto esigui. Non vi è alcun impatto sulle imprese.

Per quanto riguarda l'EPPO, le nuove disposizioni si limitano a quanto strettamente necessario per mettere a disposizione dell'EPPO i dati sull'IVA scambiati nell'ambito degli strumenti di cooperazione amministrativa al fine di rendere la Procura europea più efficiente nelle indagini e nel perseguimento delle frodi transfrontaliere in materia di IVA e nel rafforzamento della lotta contro le organizzazioni criminali. La regolamentazione delle modalità con cui l'EPPO può ottenere le informazioni sulle frodi in materia di IVA a livello di Unione, anziché ottenere dati da ciascuna autorità competente degli Stati membri separatamente, è necessaria affinché l'EPPO indagheri e persegua in maniera efficace i reati che ledono gli interessi finanziari

circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (*GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1*).

¹⁷ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (*GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39*).

dell'Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371¹⁸, in particolare le gravi frodi transfrontaliere in materia di IVA.

Per quanto riguarda l'OLAF, le nuove disposizioni non vanno al di là di quanto strettamente necessario per mettere a disposizione dell'OLAF i dati sull'IVA scambiati nell'ambito degli strumenti di cooperazione amministrativa al fine di rendere tale Ufficio più efficiente nelle sue indagini amministrative in merito a frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, nonché ai fini della lotta contro le frodi inerenti a qualsiasi fatto o atto compiuto in violazione di disposizioni comunitarie.

L'EPPO e l'OLAF potranno ottenere informazioni pertinenti in materia di IVA attraverso una rete di comunicazione sicura, quali le reti che attualmente sostengono gli scambi di informazioni tra le autorità fiscali e doganali. La rete dovrebbe fornire tutte le caratteristiche di sicurezza necessarie (compresa la cifratura delle informazioni). La presente proposta rileva che continueranno ad applicarsi le garanzie previste dal regolamento EPPO, dal regolamento OLAF e dalla normativa europea in materia di protezione dei dati. La finalità complessiva dello scambio e dell'analisi delle informazioni pertinenti ai fini dell'IVA è conforme al mandato dell'EPPO e dell'OLAF di contrastare le frodi. La lotta alle frodi costituisce un importante obiettivo di interesse pubblico generale per l'UE e i suoi Stati membri.

- **Scelta dell'atto giuridico**

È necessario un regolamento del Consiglio per modificare l'attuale regolamento (UE) n. 904/2010.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2025 è stata effettuata una valutazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio. Nel complesso gli Stati membri valutano positivamente il quadro giuridico e pratico attuato. Il quadro giuridico per la cooperazione amministrativa valutato non fa alcun riferimento esplicito all'EPPO. Una delle conclusioni principali della valutazione è stata che la mancanza di un riferimento esplicito all'EPPO nel regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio determina una cooperazione interistituzionale non ottimale e compromette quindi una lotta efficace contro le frodi in materia di IVA. Dalla valutazione è emerso inoltre che gli strumenti di cooperazione tra Eurofisc e l'OLAF di cui al regolamento (UE) n. 904/2010 non sono efficaci.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Durante la valutazione e prima della formulazione della presente proposta sono state svolte ampie consultazioni dei portatori di interessi. Nel contesto della valutazione, la Commissione ha svolto un'indagine presso le autorità nazionali competenti nel settore della cooperazione in materia di IVA e altri portatori di interessi. Un questionario è stato messo a disposizione degli Stati membri nel 2023 e tutti gli Stati membri hanno fornito le loro risposte nell'arco di due mesi. Agli Stati membri sono stati posti quesiti, tra l'altro, in merito alla cooperazione tra l'EPPO ed Eurofisc e all'accesso dell'EPPO ai dati sull'IVA. In generale gli Stati membri si

¹⁸ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

sono espressi a favore di una modifica del quadro giuridico in relazione all'EPPO, pur rilevando la sfida posta dal fatto che non tutti gli Stati membri partecipano all'EPPO e la necessità per quest'ultima di accedere ai dati sull'IVA nel quadro di indagini dell'EPPO in corso. Nell'elaborare la presente proposta si è tenuto conto delle opinioni dei portatori di interessi.

- **Assunzione e uso di perizie**

Le attività di assunzione e uso di perizie si sono basate su ampie consultazioni dei portatori di interessi, comprese le autorità competenti degli Stati membri in relazione al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, i rappresentanti di Eurofisc, l'OLAF e l'EPPO.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata svolta alcuna valutazione d'impatto al fine di garantire la coerenza tra il regolamento EPPO, il regolamento OLAF e il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio. Alcuni Stati membri stanno già condividendo con l'EPPO e l'OLAF le proprie informazioni, che sono scambiate anche nell'ambito della rete Eurofisc, ai sensi della legislazione nazionale e dei regolamenti EPPO e OLAF. Tuttavia tale approccio nazionale, caratterizzato dalla mancanza di coordinamento a livello di UE, fornisce all'EPPO e all'OLAF soltanto informazioni frammentarie, una visione parziale delle frodi di più ampio respiro ai danni dell'UE. Le frodi in materia di IVA nell'UE stanno diventando sempre più organizzate a livello di UE e il regolamento (UE) n. 904/2010 è stato modificato di conseguenza per fornire agli Stati membri uno strumento giuridico per un approccio dell'UE. Tuttavia l'accesso dell'EPPO e dell'OLAF a tali nuovi strumenti dell'UE per lo scambio di informazioni, disponibili soltanto attraverso il regolamento (UE) n. 904/2010, non è stato previsto. Mettere a disposizione tali strumenti giuridici è essenziale affinché l'EPPO possa condurre indagini penali e smantellare in maniera efficace le reti che perpetrano frodi in materia di IVA. Ciò è particolarmente urgente date le attuali esigenze operative evidenziate nella relazione annuale 2024 dell'EPPO¹⁹. L'EPPO sta compiendo progressi nello smantellamento di gruppi della criminalità organizzata che operano a livello transfrontaliero in materia di IVA e qualsiasi ritardo nell'aggiornamento del regolamento comporterà perdite significative per gli Stati membri in termini di gettito IVA che non riscuoteranno. Analogamente, come rilevato dalla Corte dei conti europea nella sua relazione speciale n. 8 del 2025 sulle frodi in materia di IVA sulle importazioni e nella sua relazione speciale n. 24 del 2015 sulle frodi intracomunitarie (raccomandazione 12), l'OLAF dovrebbe avere accesso alle informazioni del VIES e di Eurofisc essendo ciò essenziale al fine di rafforzare una cooperazione efficace in materia di IVA.

La modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 costituisce l'unica strategia praticabile per consentire all'EPPO e all'OLAF di accedere alle informazioni sull'IVA a livello di UE. L'incidenza sul bilancio è trascurabile, in quanto l'accesso sarebbe concesso attraverso infrastrutture informatiche esistenti. Non vi è alcun impatto sui cittadini o sulle imprese.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

In base al principio "one in, one out", la Commissione si è impegnata a compensare i nuovi oneri derivanti dalle proposte legislative riducendo gli oneri esistenti nel medesimo settore, affinché gli impatti negativi per le imprese e i cittadini siano limitati. La compensazione riguarda gli oneri amministrativi e non necessariamente i costi di adeguamento (ad esempio

¹⁹ [Relazione annuale 2024](#): *EPPO leading the charge against EU fraud*, 3 marzo 2025.

gli investimenti necessari per gli aggiornamenti). La presente proposta **non incide in alcun modo sulle imprese o sui cittadini** e pertanto il principio "one in, one out" è rispettato.

La proposta è pronta per l'ambiente digitale e si basa sugli strumenti di comunicazione informatici esistenti (verifica digitale).

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta concerne lo scambio e il trattamento di informazioni relative all'IVA e di dati personali da parte dell'EPPO e dell'OLAF. Il regolamento generale sulla protezione dei dati²⁰ offre una definizione ampia del concetto di dati personali, che comprende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile che possa essere identificata direttamente o indirettamente. In tale contesto, i dati pertinenti per la lotta contro la frode contengono informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati e dei principi per la protezione dei dati personali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali²¹. Il regolamento generale sulla protezione dei dati stabilisce i principi e i diritti degli interessati da rispettare durante il trattamento di dati personali. Come illustrato nella sezione 1, data la portata e la complessità delle frodi transfrontaliere in materia di IVA è necessario che l'EPPO e l'OLAF ottengano informazioni sull'IVA a livello di UE al fine di adempiere ai loro mandati normativi. Inoltre l'ottenimento di informazioni sull'IVA a livello di UE è proporzionato in quanto si riferisce a indagini e casi di sospette frodi in materia di IVA²².

Il regolamento EPPO contiene un regime di protezione dei dati indipendente per il trattamento di dati personali operativi e il regolamento OLAF contiene disposizioni specifiche per garantire la protezione dei dati personali conformemente alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati, in particolare al regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali trattati dall'EPPO, in particolare quelli relativi a indagini penali, devono essere leciti, equi e utilizzati soltanto per finalità specifiche e legittime. Il regolamento EPPO fissa limiti per la conservazione dei dati, impone misure di sicurezza adeguate e garantisce i diritti degli interessati quali l'accesso, la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento, fatte salve determinate limitazioni dovute alla natura del lavoro dell'EPPO. Prevede inoltre un controllo indipendente da parte del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ai fini della garanzia della conformità. Analogamente, trattandosi di un servizio della Commissione europea, l'OLAF è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, ed è pertanto soggetto ai poteri di controllo del GEPD.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta comporterà costi limitati per l'EPPO, l'OLAF e la Commissione ai fini dell'adeguamento dei sistemi informatici esistenti per agevolare lo scambio di informazioni e l'accesso alle informazioni sull'IVA. L'incidenza sul bilancio è illustrata in dettaglio nella scheda finanziaria relativa alla presente proposta.

²⁰ Articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

²¹ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

²² Articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento generale sulla protezione dei dati e articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1725.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il comitato permanente per la cooperazione amministrativa, istituito a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, si occuperà delle questioni relative alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, l'OLAF e l'EPPO.

A norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 904/2010, il presidente di Eurofisc dovrà presentare al comitato permanente per la cooperazione amministrativa una relazione annuale su tutte le attività di Eurofisc, compresi gli scambi con l'EPPO e l'OLAF. Inoltre, ai sensi dell'articolo 49, per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa nel combattere l'evasione e l'elusione fiscali, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione qualsiasi informazione disponibile pertinente all'applicazione del regolamento e, fra l'altro, le statistiche annuali sulle informazioni alle quali l'EPPO e l'OLAF hanno avuto accesso. Sulla base di tali elementi di prova, l'applicazione del regolamento è riesaminata ogni cinque anni.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N/D

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le modifiche proposte sono le seguenti:

- (a) a norma dell'articolo 36, paragrafo 2 bis, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc devono comunicare spontaneamente all'EPPO qualsiasi indicazione di sospetta frode basata sulle informazioni scambiate tra gli Stati membri sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA, in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la sua competenza. A norma dell'articolo 36, paragrafo 2 ter, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc devono comunicare all'EPPO, su richiesta, qualsiasi informazione pertinente durante le indagini dell'EPPO sulle frodi in materia di IVA;
- (b) a norma dell'articolo 36, paragrafo 2 quater, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc devono comunicare all'OLAF qualsiasi indicazione di sospetta frode basata sulle informazioni scambiate tra gli Stati membri sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA, conformemente al mandato dell'OLAF, fatto salvo il caso in cui il diritto nazionale impedisca di procedere in tal senso; a norma dell'articolo 36, paragrafo 2 quinquies, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc devono comunicare all'OLAF, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti per il mandato dell'OLAF, fatto salvo il caso in cui il diritto nazionale impedisca di procedere in tal senso;
- (c) l'articolo 36, paragrafi da 2 bis a 2 quinquies, fornisce accesso ai dati raccolti presso gli Stati membri, ma non ai dati ricevuti da Europol da parte di Eurofisc a norma dell'articolo 36, paragrafo 3;
- (d) al capo XIII "Relazioni con la Commissione e con altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione", a norma dell'articolo 49 bis, le autorità competenti degli Stati membri devono concedere all'EPPO un accesso centralizzato per ricerche mirate alle informazioni pertinenti in materia di IVA attraverso i sistemi informatici dell'UE ai fini delle indagini su reati specifici quali definiti all'articolo 4 del regolamento EPPO. L'accesso sarà concesso ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati e al personale selezionato dell'EPPO in

possesso di un'identificazione personale dell'utente. Tale accesso fa riferimento alle informazioni di cui all'articolo 49 bis e non comprende l'accesso agli indicatori di rischio e ai processi applicati dai funzionari di collegamento di Eurofisc. L'accesso è limitato a ricerche mirate basate su categorie di dati specifiche, che saranno definite in un atto di esecuzione e al fine di indagare o perseguire specifici presunti reati di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939, ad esempio non per ricerche casuali;

- (e) nello stesso capo, ai sensi dell'articolo 49 ter, le autorità competenti degli Stati membri devono concedere all'OLAF un accesso centralizzato per lo svolgimento di ricerche mirate in relazione alle informazioni pertinenti in materia di IVA attraverso i sistemi informatici dell'UE ai fini dell'avvio e dello svolgimento di indagini conformemente ai compiti dell'OLAF. L'accesso sarà consentito al personale autorizzato dall'OLAF in possesso di un'identificazione personale dell'utente. Tale accesso fa riferimento alle informazioni di cui all'articolo 49 bis e non comprende l'accesso agli indicatori di rischio e al processo applicato dai funzionari di collegamento di Eurofisc. L'accesso è limitato a ricerche mirate basate su categorie di dati specifiche, che saranno definite in un atto di esecuzione e al fine di avviare e condurre indagini in conformità ai compiti dell'OLAF di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, ad esempio non per ricerche casuali;

Le disposizioni giuridiche di cui agli articoli 49 bis e 49 ter riguardano l'accesso dell'EPPO e dell'OLAF:

- (a) attraverso il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES), alle informazioni sui numeri di identificazione IVA e sulle operazioni intracomunitarie (articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a c));
- (b) attraverso il sistema SURVEILLANCE, alle informazioni pertinenti sulle importazioni esenti dall'IVA (articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), relative a importazioni OSS/IOSS e alle importazioni in regime doganale 42/63);
- (c) attraverso il sistema CESOP, alle informazioni sui pagamenti (articolo 24 ter, paragrafo 3).

Per coerenza, agli articoli 21 e 24 quinquies sono aggiunti i riferimenti all'accesso da parte dell'EPPO e dell'OLAF ai sensi degli articoli 49 bis e 49 ter.

L'EPPO e l'OLAF potranno ottenere informazioni relative allo sportello unico per l'IVA e al regime speciale per le PMI (articolo 17, paragrafo 1, rispettivamente lettere d) e g)) attraverso Eurofisc a norma dell'articolo 36 modificato, date le specificità dei sistemi informatici pertinenti, che non comprendono componenti centrali a livello di UE e il loro adattamento inciderebbe a livello informatico sulle autorità nazionali.

Le disposizioni giuridiche sono adattate a partire dal 1° luglio 2030 per tener conto del VIES centrale, che entrerà diventerà operativo in quel momento e sostituirà il VIES esistente. Per fini di coerenza, all'articolo 24 duodecies è aggiunto un riferimento all'accesso da parte dell'EPPO e dell'OLAF al VIES centrale a norma degli articoli 49 bis e 49 ter.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio³ stabilisce norme relative all'archiviazione e allo scambio per via elettronica di informazioni specifiche nel settore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che possono contribuire a una corretta determinazione dell'IVA, al controllo della corretta applicazione dell'IVA, in particolare nelle operazioni intracomunitarie, e alla lotta contro le frodi in materia di IVA. Tuttavia non stabilisce in che modo la Procura europea (EPPO) possa ottenere tali informazioni per l'esercizio dei suoi compiti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio⁴, né in che modo l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possa ottenere tali informazioni per l'esercizio dei suoi compiti a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (2) A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile sono tenuti a comunicare senza

¹ GU C , , pag. . .

² GU C , , pag. . .

³ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj>).

⁴ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj>).

indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa, comprese le frodi transfrontaliere in materia di IVA, in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e il flusso di informazioni dai singoli Stati membri all'EPPO non è adeguato al fine di combattere le frodi in materia di IVA a livello dell'UE. Pertanto, affinché l'EPPO sia informata dei rischi di frode in materia di IVA a livello dell'UE e possa adempiere al suo mandato normativo, è necessario stabilire in modo più dettagliato le modalità secondo le quali gli Stati membri, nell'ambito della rete Eurofisc di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 904/2010, dovrebbero comunicare all'EPPO eventuali indicazioni sospette e, alla fine, informazioni precise sulle frodi in materia di IVA. Inoltre, a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1939, in casi specifici l'EPPO può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri. È pertanto opportuno stabilire le norme in base alle quali gli Stati membri all'interno di Eurofisc dovrebbero comunicare all'EPPO informazioni sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA a seguito di una richiesta dell'EPPO.

- (3) A norma dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i procuratori europei delegati possono esigere, alle stesse condizioni applicate ai sensi del diritto nazionale in casi analoghi, qualunque informazione pertinente dalle banche dati nazionali o da altro registro pertinente delle autorità pubbliche. A norma dell'articolo 43, paragrafo 2, di tale regolamento, l'EPPO può inoltre esigere qualunque informazione pertinente rientrante nella sua competenza e conservata nelle banche dati e nei registri delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e l'accesso a livello di Stati membri alle informazioni pertinenti conservate nella banca dati nazionale non è sufficiente per consentire all'EPPO di combattere le frodi in materia di IVA a livello dell'UE. Pertanto, fatto salvo l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/1939, affinché l'EPPO abbia accesso alle informazioni a livello dell'UE e possa svolgere il suo mandato normativo e lottare contro la frode a livello dell'UE, è importante definire le norme in base alle quali l'EPPO dovrebbe ottenere le informazioni pertinenti in materia di IVA a livello dell'Unione dalle banche dati e dai registri delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio. Per lo stesso motivo, è importante concedere all'EPPO un accesso centralizzato, per ricerche mirate, a tutte le informazioni relative a un'indagine attraverso un punto di ingresso unico, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri.
- (4) Gli Stati membri che non partecipano all'EPPO sono tenuti, in virtù del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a sostenere le attività dell'EPPO e ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi. Eurofisc è costituito sia dagli Stati membri che partecipano all'EPPO, sia da quelli che non vi partecipano. È pertanto importante disporre di una base giuridica chiara per l'accesso dell'EPPO alle informazioni trattate da Eurofisc.
- (5) La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione e agli Stati membri di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto a livello nazionale e dell'Unione e, in particolare, che l'OLAF abbia accesso ai dati del sistema di scambio di informazioni

sull'IVA (VIES) e di Eurofisc⁶. A tale riguardo è importante che un accesso centrale ai sistemi informatici dell'UE sia stabilito in una base giuridica chiara.

- (6) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a trasmettere senza ritardo all'OLAF, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni altra informazione, altro documento o altro dato in loro possesso ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e il flusso di informazioni verso l'OLAF non è adeguato al fine di combattere le frodi in materia di IVA a livello dell'UE. Pertanto, affinché l'OLAF sia informato dei rischi di frode in materia di IVA a livello dell'UE e possa adempiere al suo mandato normativo, è necessario stabilire le modalità dettagliate con cui gli Stati membri, nell'ambito della rete Eurofisc di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 904/2010, dovrebbero comunicare all'OLAF eventuali indicazioni sospette e, alla fine, informazioni precise sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA, di propria iniziativa o su richiesta dell'OLAF.
- (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 11, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'OLAF può accedere alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi e relativi ai fatti oggetto dell'indagine, nella misura in cui ciò sia necessario per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, prima dell'avvio di un'indagine, l'OLAF ha il diritto di accedere a tutte le informazioni pertinenti contenute nelle banche dati detenute dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi qualora ciò sia indispensabile per valutare il fondamento delle accuse, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Tale diritto di accesso deve essere esercitato alle condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri, ma il regolamento (UE) n. 904/2010 non concede all'OLAF l'accesso alle informazioni scambiate o conservate nei sistemi informatici dell'UE, compromettendo così la capacità dell'OLAF di combattere le frodi in materia di IVA a livello dell'UE. Pertanto, affinché l'OLAF abbia accesso alle informazioni a livello dell'UE e possa svolgere il suo mandato normativo e lottare contro la frode a livello dell'UE, è importante definire le norme in base alle quali l'OLAF dovrebbe avere accesso alle informazioni pertinenti in materia di IVA a livello dell'Unione dalle banche dati e dai registri delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio. Per lo stesso motivo, è importante concedere all'OLAF un accesso centralizzato, per ricerche mirate, a tutte le informazioni relative a un'indagine attraverso un punto di ingresso unico, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri.
- (8) Le informazioni sulle operazioni intracomunitarie, sui pagamenti transfrontalieri e sulle importazioni esenti dall'IVA sono importanti per la lotta contro le frodi. Tali informazioni sono conservate dalle autorità nazionali competenti. Per quanto riguarda la protezione dei dati personali, la Commissione agevola lo scambio di tali informazioni in qualità di responsabile del trattamento e le autorità competenti degli

⁶ Relazione speciale n. 24/2015 della Corte dei conti europea dal titolo "Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi" (https://www.eca.europa.eu/en/publications/SR15_24).

Stati membri agiscono in qualità di titolari del trattamento, a norma rispettivamente del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. L'accesso centralizzato dell'EPPO e dell'OLAF alle informazioni sull'IVA a livello dell'Unione dovrebbe essere concesso fatti salvi i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti negli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la protezione dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679.

- (9) Al fine di proteggere l'accesso ai dati personali, solo i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale selezionato dell'EPPO e dell'OLAF, precedentemente autorizzati rispettivamente dall'EPPO e dall'OLAF, dovrebbero accedere alle informazioni sull'IVA per svolgere i loro compiti, sotto la supervisione dei funzionari di collegamento di Eurofisc. Al fine di garantire condizioni uniformi per tale accesso, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i dettagli tecnici e le modalità pratiche, anche per quanto riguarda il meccanismo di controllo dell'accesso e il profilo e l'identificazione degli utenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.
- (10) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.
- (11) Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull'IVA a livello dell'Unione devono essere adattati per consentire un accesso sicuro all'EPPO e all'OLAF, è necessario rinviare l'applicazione delle disposizioni pertinenti al fine di consentire agli Stati membri, alla Commissione, all'EPPO e all'OLAF di effettuare i necessari adeguamenti. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le date in cui il VIES centrale diventerà operativo e il VIES preesistente sarà gradualmente eliminato. L'EPPO e l'OLAF dovrebbero essere responsabili dei costi di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e dei mezzi tecnici pertinenti per un accesso sicuro alle informazioni sull'IVA.
- (12) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato un parere in data [...].
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010,

⁷ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119, 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

(1) all'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 2 quater:

"2 quater. Ciascuno Stato membro concede alla Procura europea (EPPO) e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) l'accesso alle informazioni di cui agli articoli 49 bis e 49 ter, nel rispetto dei limiti e delle norme di cui agli stessi articoli.";

(2) l'articolo 24 quinquies è sostituito dal seguente:

"Articolo 24 quinquies

1. L'accesso al CESOP è autorizzato ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che dispongano di un'identificazione personale dell'utente per il CESOP e a condizione che tale accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode a danno dell'IVA o sia finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA.

2. L'EPPO e l'OLAF hanno accesso alle informazioni del CESOP nel rispetto dei limiti e delle norme di cui agli articoli 49 bis e 49 ter.";

(3) all'articolo 24 duodecies è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. L'EPPO e l'OLAF hanno accesso alle informazioni del VIES centrale nel rispetto dei limiti e delle norme di cui agli articoli 49 bis e 49 ter.";

(4) all'articolo 36 sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies:

"2 bis. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio*, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, senza indebito ritardo qualsiasi indicazione di sospette frodi transfrontaliere in materia di IVA sulla base di informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la sua competenza.

2 ter. Nel corso di un'indagine o di un'azione penale da parte dell'EPPO e su richiesta di quest'ultima, conformemente all'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO qualsiasi informazione sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA comunicate o raccolte dagli Stati membri a norma del presente regolamento.

2 quater. In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi indicazione di sospetta frode transfrontaliere in materia di IVA sulla base delle informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato.

2 quinquies. In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** e su richiesta dell'OLAF, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi

informazione su frodi transfrontaliere in materia di IVA comunicata o raccolta dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato.

* Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).

** Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj>).";

(5) nel capo XIII, sono aggiunti i seguenti articoli 49 bis e 49 ter:

"Articolo 49 bis

1. Fatto salvo l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/1939, le autorità competenti degli Stati membri concedono all'EPPO un accesso centralizzato, per ricerche mirate, alle seguenti informazioni:
 - (a) dal 1° settembre 2026 al 30 giugno 2032, alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento;
 - (b) dal 1° settembre 2026, alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente regolamento;
 - (c) dal 1° settembre 2026, alle informazioni di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - (d) dal 1° luglio 2030, alle informazioni di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è concesso alle seguenti condizioni:
 - a) ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati e al personale autorizzato dall'ufficio centrale dell'EPPO che sono in possesso di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che consentono un accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
 - b) a fini di indagine o di perseguimento di specifici presunti reati di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939;
 - c) sotto la supervisione dei funzionari di collegamento di Eurofisc.
3. Tale accesso centralizzato è un accesso, attraverso un punto di ingresso unico, a tutte le informazioni relative a un'indagine, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri.
4. La Commissione determina mediante atti di esecuzione quanto segue:
 - (a) i dettagli tecnici relativi all'accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso l'elenco delle categorie di dati, con cui possono essere effettuate le ricerche mirate;

- (b) le modalità pratiche, compresi il meccanismo di controllo dell'accesso e il profilo degli utenti, per identificare gli utenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), del presente articolo;
- (c) le modalità pratiche della supervisione da parte dei funzionari di collegamento di Eurofisc.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

5. I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura e dei mezzi tecnici che consentono l'accesso sicuro alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono a carico dell'EPPO.

Articolo 49 ter

1. Le autorità competenti degli Stati membri concedono all'OLAF un accesso centralizzato, per ricerche mirate, alle seguenti informazioni:
 - (a) dal 1° settembre 2026 al 30 giugno 2032, alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento;
 - (b) dal 1° settembre 2026, alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente regolamento;
 - (c) dal 1° settembre 2026, alle informazioni di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - (d) dal 1° luglio 2030, alle informazioni di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è concesso alle seguenti condizioni:
 - a) al personale autorizzato dall'OLAF in possesso di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che consentono un accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
 - b) ai fini dell'avvio e dello svolgimento di indagini conformemente ai compiti dell'OLAF di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013;
 - c) sotto la supervisione dei funzionari di collegamento di Eurofisc.
3. Tale accesso centralizzato è un accesso, attraverso un punto di ingresso unico, a tutte le informazioni relative a un'indagine, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri.
4. La Commissione determina mediante atti di esecuzione quanto segue:
 - (a) i dettagli tecnici relativi all'accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso l'elenco delle categorie di dati, con cui possono essere effettuate le ricerche mirate;
 - (b) le modalità pratiche, compresi il meccanismo di controllo dell'accesso e il profilo degli utenti, per identificare gli utenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), del presente articolo;
 - (c) le modalità pratiche della supervisione da parte dei funzionari di collegamento di Eurofisc.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

5. I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura e dei mezzi tecnici che consentono l'accesso sicuro alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono a carico dell'OLAF."

Articolo 2

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punti 1, 2, 4 e 5, si applica a decorrere dal 1° settembre 2026.

L'articolo 1, punto 3, si applica a decorrere dal 1° luglio 2030.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEMA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa.....	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	5
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	5
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	6
1.7.	Metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	6
2.	MISURE DI GESTIONE	7
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni.....	7
2.2.	Sistema di gestione e di controllo	7
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti	7
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	7
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	8
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	9

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	9
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	11
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	11
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	11
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	12
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	12
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	14
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	14
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	14
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti.....	14
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	14
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato.....	15
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne.....	15
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	15
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	16
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	16
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento.....	17
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate.....	17
4.	DIMENSIONI DIGITALI.....	18
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	18
4.2.	Dati.....	19
4.3.	Soluzioni digitali.....	21
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità.....	23
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale.....	23

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda gli accordi di cooperazione in materia di IVA con l'EPPO e l'OLAF

1.2. Settore/settori interessati

Cooperazione amministrativa in materia di IVA, lotta contro le frodi

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

La presente proposta chiarisce l'accesso da parte della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ai dati relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) scambiati a livello di UE a norma del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio. Il suo obiettivo è garantire la coerenza tra il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (di seguito "regolamento EPPO"), il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (di seguito "regolamento OLAF") e il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA.

La finalità è contrastare la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea.

1.3.2. Obiettivi specifici

L'obiettivo specifico è fornire all'EPPO e all'OLAF un accesso diretto e centralizzato specifico alle informazioni pertinenti in materia di IVA, fatti salvi i diritti di accesso esistenti derivanti dai regolamenti EPPO e OLAF. Nel dettaglio, Eurofisc deve comunicare all'EPPO e all'OLAF qualsiasi informazione sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA conformemente al loro mandato e gli Stati membri devono concedere all'EPPO e all'OLAF un accesso centralizzato per lo svolgimento di ricerche mirate alle informazioni pertinenti in materia di IVA attraverso i sistemi informatici dell'UE.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta garantirà la certezza del diritto per quanto riguarda le modalità di accesso e di trattamento da parte dell'EPPO e dell'OLAF delle informazioni sull'IVA disponibili a livello di UE.

Ciò migliorerà la cooperazione tra l'EPPO, l'OLAF e gli Stati membri (compreso Eurofisc). Apporterà miglioramenti in termini di efficienza, ossia consentirà l'ottenimento più rapido di informazioni a livello di UE e da tutti gli Stati membri, rispetto alla prassi attuale nel contesto della quale le informazioni sono ottenute attraverso contatti bilaterali con gli Stati membri.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Gli indicatori che potrebbero essere utilizzati per monitorare la prestazione sono:

- numero di segnalazioni di rischi comunicate da Eurofisc all'EPPO e all'OLAF;

- numero di accessi alle informazioni da parte dell'EPPO e dell'OLAF per tipo di informazioni sull'IVA.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione;
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria³²
- la proroga di un'azione esistente
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

La proposta si baserà sulle modalità pratiche attualmente utilizzate a norma del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio. I dettagli tecnici e le condizioni per l'accesso alle informazioni da parte dell'EPPO e dell'OLAF saranno forniti mediante un atto di esecuzione. Lo scambio di informazioni avverrà conformemente agli sviluppi tecnici dell'EPPO, dell'OLAF e della Commissione. I lavori preparatori potrebbero iniziare nel 2025 e l'attuazione avrebbe luogo nel 2026. Le operazioni su vasta scala sono programmate dopo il luglio 2030, quando sarà disponibile il sistema centrale VIES.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

Offrire una certezza del diritto che garantisca l'accesso da parte dell'EPPO e dell'OLAF ai pertinenti dati sull'IVA scambiati a norma del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio non è un obiettivo che può essere conseguito unicamente a livello di Stati membri o utilizzando strumenti non legislativi. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto a livello di UE fornendo una base giuridica chiara. È pertanto necessario che la Commissione proponga un'azione volta a modificare il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

La proposta garantirà la certezza del diritto per l'accesso e il trattamento delle informazioni sull'IVA disponibili a livello di UE da parte dell'EPPO e dell'OLAF. Ciò migliorerà la cooperazione tra l'EPPO, l'OLAF e gli Stati membri (compreso Eurofisc). Apporterà miglioramenti in termini di efficienza, ossia consentirà l'ottenimento più rapido di informazioni a livello di UE e da tutti gli Stati membri, rispetto alla prassi attuale nel contesto della quale le informazioni sono ottenute attraverso contatti bilaterali con gli Stati membri.

³² A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Non applicabile.

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti*

Poiché la proposta è intesa a modificare il regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA, le procedure, le modalità e gli strumenti informatici già esistenti o in corso di sviluppo nell'ambito di tale regolamento saranno disponibili ai fini della presente proposta.

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Il prefinanziamento delle attività sarà effettuato tramite il programma Fiscalis e il riaddebito dei costi effettivi sarà effettuato mediante un memorandum d'intesa o un accordo sul livello dei servizi stipulato con l'OLAF e l'EPPO, a seconda dei casi.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2025 al 2030
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodi di esecuzione del bilancio previsti

Gestione diretta a opera della Commissione:

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La Commissione valuterà il funzionamento dell'intervento rispetto ai principali obiettivi strategici. Il monitoraggio e la valutazione saranno effettuati in linea con gli altri elementi della cooperazione amministrativa in materia di IVA.

Gli Stati membri/Eurofisc presenteranno annualmente alla Commissione dati sugli indicatori di prestazione di cui alla sezione 1.3.4 che saranno utilizzati per monitorare la conformità rispetto alla proposta.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Sono stati istituiti sistemi digitali per l'attuale ambito di applicazione del regolamento. La Commissione riutilizzerà l'infrastruttura che consente lo svolgimento degli scambi tra le autorità degli Stati membri.

La Commissione prefinanzierà gli adeguamenti dei sistemi necessari al fine di consentire gli scambi. Il prefinanziamento di tali adeguamenti sarà soggetto ai principali elementi di controllo per i contratti di appalto, di verifica tecnica degli appalti, di verifica ex ante degli impegni e di verifica ex ante dei pagamenti.

Il prefinanziamento delle attività sarà effettuato tramite il programma Fiscalis e il riaddebito dei costi all'OLAF e all'EPPO sarà effettuato mediante un memorandum d'intesa o un accordo sul livello dei servizi, a seconda dei casi.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Gli elementi principali della strategia di controllo sono i seguenti.

Contratti di appalto

Le procedure di controllo per gli appalti definite nel regolamento finanziario: i contratti di appalto sono formulati seguendo la procedura prestabilita di verifica tramite i servizi della Commissione per il pagamento, tenendo conto degli obblighi contrattuali e della solidità della gestione finanziaria e generale. Sono previste misure antifrode (controlli, relazioni, ecc.) in tutti i contratti di appalto conclusi tra la Commissione e i beneficiari. Vengono redatti capitolati d'oneri dettagliati, che costituiscono il fondamento di ogni specifico contratto. L'iter di accettazione segue rigidamente il metodo TAXUD TEMPO: i servizi/prodotti vengono verificati e, all'occorrenza, modificati e infine accettati (o rifiutati) esplicitamente. Nessuna fattura può essere saldata senza una "lettera di accettazione".

Verifica tecnica degli appalti

La DG TAXUD svolge controlli sui servizi/prodotti e vigila sulle operazioni e sui servizi svolti dagli appaltatori. Essa effettua inoltre periodicamente controlli sulla qualità e sulla sicurezza dei propri appaltatori. I controlli sulla qualità verificano la conformità dei processi realmente utilizzati dagli appaltatori in rapporto alle norme e alle procedure definite nei relativi piani sulla qualità. I controlli di sicurezza sono incentrati su processi, procedure e impostazioni specifici.

Oltre ai suddetti controlli, la DG TAXUD svolge i controlli finanziari tradizionali.

Verifica ex ante degli impegni

Tutti gli impegni nella DG TAXUD sono verificati dal capo dell'unità Finanza, appalti pubblici e conformità. Di conseguenza, il 100 % degli importi impegnati sono coperti dalla verifica ex-ante. Questa procedura fornisce un elevato livello di garanzia per quanto riguarda la legalità e la regolarità delle transazioni. Verifica ex ante dei pagamenti: il 100 % dei pagamenti è verificato ex ante. Inoltre viene selezionato casualmente almeno un pagamento (da tutte le categorie di spesa) a settimana per una verifica ex ante supplementare condotta dal capo dell'unità Finanza, appalti pubblici e conformità. Non esiste un obiettivo massimale prestabilito per quanto concerne la copertura, in quanto lo scopo di questa verifica è controllare i pagamenti in modo "casuale" al fine di verificare che tutti i pagamenti siano stati predisposti in conformità agli obblighi. I pagamenti restanti vengono elaborati in conformità alle norme in vigore con cadenza giornaliera.

Dichiarazione degli ordinatori sottodelegati.

Tutti gli ordinatori sottodelegati sottoscrivono dichiarazioni a supporto della relazione sulle attività annuali per l'esercizio in questione. Tali dichiarazioni vertono sulle operazioni previste dal programma. Gli ordinatori sottodelegati dichiarano che le operazioni correlate all'attuazione del bilancio sono state effettuate in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria, che i sistemi di gestione e di controllo in essere hanno fornito adeguate rassicurazioni in merito alla legalità e alla regolarità delle operazioni, che i rischi associati a tali operazioni sono stati opportunamente individuati e segnalati e che sono state attuate azioni di mitigazione.


2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

I controlli prestabiliti consentono alla DG TAXUD di avere sufficienti rassicurazioni in merito alla qualità e alla regolarità delle spese nonché di ridurre il rischio di mancata conformità. Le suddette misure della strategia di controllo riducono i rischi potenziali al di sotto dell'obiettivo del 2 % e interessano tutti i beneficiari. Altre misure intese a ridurre ulteriormente il rischio comporterebbero costi eccessivamente elevati e non sono pertanto previste. I costi complessivi connessi all'attuazione della suddetta strategia di controllo – per tutte le spese nell'ambito del programma Fiscalis 2027 – non superano l'1,6 % dei pagamenti totali effettuati. Si prevede che tale percentuale rimanga invariata per questa iniziativa. La strategia di controllo del programma riduce praticamente a zero il rischio di non conformità e resta commisurata ai rischi contemplati.

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e ispezioni sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio. Tali indagini mirano a determinare se si siano verificati casi di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione, decisioni di sovvenzione o contratti finanziati a norma del presente regolamento.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA



La soluzione digitale consiste:

- nello stabilire la connettività di rete tra TAXUD e l'EPPO dall'altro lato, come illustrato nel diagramma di cui sopra;
- nel concedere accesso agli utenti dell'OLAF e dell'EPPO;
- nel fornire all'EPPO e all'OLAF un'interfaccia web con il VIES e l'OSS/IOSS al fine di interrogare tali due sistemi;
- nel fornire all'EPPO e all'OLAF accesso ai dati Surv.3.

Sono state formulate le ipotesi/considerazioni seguenti:

- la valutazione comprende tutti i tipi di costi, dallo sviluppo all'infrastruttura fino alla fornitura dei servizi;
- l'attuazione dell'accesso dall'utente al sistema ai diversi tipi di fonti di dati, il che implica un volume moderato di scambi di dati;
- tutti gli elementi di costo sono suddivisi al 50 % tra l'EPPO e l'OLAF, fatta eccezione per la connettività di rete, che è per 2/3 a carico dell'EPPO e per 1/3 a carico dell'OLAF in considerazione della complessità della connettività dell'EPPO (al di fuori del perimetro di sicurezza della Commissione).

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss ³³	di paesi EFTA ³⁴	di paesi candidati e potenziali candidati ³⁵	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
Rubrica 1	E.03040100 – EPP0	Diss.	NO	NO	NO	NO
Rubrica 1	E.03040100 -- OLAF	Diss.	NO	NO	NO	NO

³³ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

³⁴ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³⁵ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero							
DG: TAXUD		Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021- 2027		
		2024	2025	2026	2027			
Stanziamenti operativi								
E.03040100 (Fiscalis) - EPPO	Impegni	1 bis.		0,950	0,475	0,380	1,805	
	Pagamenti	2 bis.			0,950	0,475	1,425	
E.03040100 (Fiscalis) - OLAF	Impegni	(1b)		0,850	0,425	0,340	1,615	
	Pagamenti	(2b)			0,850	0,425	1,275	
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici								
Linea di bilancio		(3)					0,000	
TOTALE stanziamenti per la DG TAXUD		Impegni	=1a+1b+3	0,000	1,800	0,900	0,720	3,420
		Pagamenti	=2 a+2b+3	0,000	0,000	1,800	0,900	2,700
TOTALE stanziamenti operativi		Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027		
		2024	2025	2026	2027			
		Impegni	(4)	0,000	1,800	0,900	0,720	3,420
Pagamenti	(5)	0,000	0,000	1,800	0,900	2,700		

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	1,800	0,900	0,720	3,420
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	1,800	0,900	2,700
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	1,800	0,900	0,720	3,420
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	1,800	0,900	2,700
•TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	1,800	0,900	0,720	3,420
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	1,800	0,900	2,700

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"					
DG: TAXUD			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
•	Risorse umane		0,000	0,188	0,094	0,094	0,376

• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG TAXUD	Stanziamenti	0,000	0,188	0,094	0,094	0,376

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,188	0,094	0,094	0,376
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0,000	1,988	0,994	0,814	3,796
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0,000	0,188	1,894	0,994	3,076

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,188	0,094	0,094	0,376
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,188	0,094	0,094	0,376
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,188	0,094	0,094	0,376

3.2.3.3. Totale degli stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,188	0,094	0,094	0,376
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,188	0,094	0,094	0,376
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,188	0,094	0,094	0,376

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	1	0,5	0,5
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0
TOTALE	0	1	0,5	0,5

[Considerando la situazione generale complessa della rubrica 7, in termini sia di personale che di livello degli stanziamenti, il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG o di altri servizi della Commissione.]

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti
Posti della tabella dell'organico	1	0	N/D	0
Personale esterno (AC, END, INT)	0	0	0	0

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	La persona avrà il ruolo di responsabile di progetto. La persona sarà competente per la definizione dell'ambito di applicazione, la pianificazione e il coordinamento generale con i vari portatori di interessi, nonché la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di mitigazione. Questa persona avrà la responsabilità generale dell'esecuzione del progetto.
Personale esterno	N.a.

3.2.5. *Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali*

Obbligatorio: nella tabella che segue deve essere riportata la stima migliore degli investimenti connessi a tecnologie digitali derivanti dalla proposta/iniziativa.

In via eccezionale, qualora necessario per l'attuazione della proposta/iniziativa, nella linea designata devono figurare gli stanziamenti a titolo della rubrica 7.

Gli stanziamenti a titolo delle rubriche da 1 a 6 devono figurare come "Spese informatiche per la politica per i programmi operativi". Questa spesa si riferisce al bilancio operativo da utilizzarsi per il riutilizzo/acquisto/sviluppo di piattaforme/strumenti informatici direttamente connessi all'attuazione dell'iniziativa e ai relativi investimenti (ad esempio licenze, studi, archiviazione dei dati ecc.). Le informazioni fornite nella presente tabella devono essere coerenti con i dati riportati nella sezione 4, "Dimensioni digitali".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici ³⁶	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	1,800	0,900	0,720	3,420
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	1,800	0,900	0,720	3,420
TOTALE	0,000	1,800	0,900	0,720	3,420

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

³⁶ Le scelte in materia di appalti e sviluppo delle infrastrutture informatiche saranno soggette all'approvazione preventiva del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cibersicurezza della Commissione europea.

I relativi costi saranno coperti dal programma Fiscalis e riaddebitati all'EPPO e all'OLAF sulla base di un memorandum di intesa o di un accordo sul livello dei servizi, a seconda dei casi.

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- comporta una revisione del QFP.

N.a.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamanti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ³⁷			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Articolo					

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

N.a.

³⁷ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

N.a.

4. DIMENSIONI DIGITALI

L'efficacia della presente iniziativa si basa su solide fondamenta digitali che consentono un accesso tempestivo, sicuro e strutturato ai dati relativi all'IVA in tutta l'UE. Tra i principali fattori abilitanti digitali figurano:

- utilizzo delle infrastrutture dell'UE esistenti:
lo scambio di dati dovrebbe basarsi su canali sicuri consolidati, quali la rete comune di comunicazione (CCN), che garantiscano affidabilità e riservatezza;
- accesso interoperabile e strutturato:
l'OLAF e l'EPPO dovrebbero beneficiare di un punto di accesso digitale armonizzato e basato su ruoli che comprenda VIES, IOSS, CESOP, rapporti di sorveglianza CP42 e TNA, in linea con le norme in materia di interoperabilità dell'UE.

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Al fine di rafforzare la capacità dell'UE di contrastare in maniera efficace le frodi, è essenziale garantire che tanto la Procura europea (EPPO) quanto l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) abbiano un accesso tempestivo e sicuro ai principali insiemi di dati relativi alle operazioni IVA e alla conformità. Dovrebbero essere attuati i requisiti di accesso seguenti:

- VIES (sistema di scambio di informazioni sull'IVA), consentire all'EPPO e all'OLAF di recuperare le informazioni relative alla registrazione IVA e alle operazioni intra-UE;
- IOSS (dati dello sportello unico per le importazioni), concedere visibilità ai dati di registrazione degli operatori commerciali dell'IOSS;
- rapporti di sorveglianza sull'IOSS e sul regime doganale 42 (CP42), fornire rapporti analitici e transazionali sull'uso dell'IOSS e del CP42;
- CESOP (sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti), facilitare l'accesso ai dati sui pagamenti transfrontalieri;
- dati del sistema di analisi della rete delle operazioni (TNA – *Transaction Network Analysis*), consentire a Eurofisc di condividere informazioni specifiche memorizzate nel sistema TNA con consultazione diretta.

Tali misure di accesso ai dati dovrebbero essere disciplinate da rigorosi protocolli di riservatezza, limitate ai casi di legittimo interesse investigativo e integrate nei quadri antifrode esistenti a livello di UE.

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetto interessato dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categoria
Articolo 36	I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc devono comunicare all'EPPO e all'OLAF tutte le informazioni sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA	EPPO, OLAF, Eurofisc	Relazione	Dati
Articoli 49 bis e 49 ter	Gli Stati membri devono concedere all'EPPO e all'OLAF accesso ai punti di informazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a c) (operazioni intracomunitarie – VIES)	EPPO, OLAF, Stati membri, Eurofisc	Registro degli accessi; monitorare	Soluzioni digitali
Articoli 49 bis e 49 ter	Gli Stati membri devono concedere all'EPPO e all'OLAF accesso ai punti di informazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere e) e f) (informazioni doganali pertinenti per i controlli IVA all'importazione, importazioni esenti da IVA, importazioni IOSS)	EPPO, OLAF, Stati membri, Eurofisc	Registro degli accessi; monitorare	Soluzioni digitali
Articoli 49 bis e 49 ter	Gli Stati membri devono concedere all'EPPO e all'OLAF accesso ai punti di informazione di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 3 (informazioni sui pagamenti – CESOP)	EPPO, OLAF, Stati membri, Eurofisc	Registro degli accessi; monitorare	Soluzioni digitali

4.2. Dati

L'EPPO e l'OLAF dovrebbero ottenere un accesso controllato e centralizzato a serie di dati specifiche provenienti da:

- VIES (sistema di scambio di informazioni sull'IVA):
fornisce informazioni sulla validità dei numeri IVA e delle operazioni intra-UE;
- IOSS (sportello unico per le importazioni):
contiene dettagli sugli operatori commerciali registrati nel sistema IOSS e sulle

dichiarazioni di importazione;

- rapporti di sorveglianza sull'IOSS e il CP42:
tali rapporti contengono informazioni sulle importazioni nell'ambito dell'IOSS e del CP42 (importazione con esenzione dall'IVA seguita da cessioni intra-UE);
- CESOP (sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti):
aggrega i dati sui pagamenti dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) sulle operazioni transfrontaliere;
- TNA (analisi della rete delle operazioni):
contiene informazioni Eurofisc sulle frodi in materia di IVA.

Flusso di dati e meccanismo di accesso

- I dati sono raccolti principalmente a livello nazionale dalle autorità fiscali e doganali e trasmessi alle piattaforme a livello di UE (ad esempio CESOP, VIES, TNA);
- l'OLAF e l'EPPO accedrebbero a tali dati attraverso interfacce sicure basate su ruoli, senza modificare i flussi di comunicazione esistenti;
- l'accesso è limitato e soggetto a rigorosi protocolli di riservatezza e audit.

Tipo di dati	Riferimento alle prescrizioni	Norma e/o specifica (se del caso)
Qualsiasi informazione sulle frodi in materia di IVA	Articolo 36	Se del caso, secondo i formati comunemente concordati utilizzati in Eurofisc scambiati attraverso i canali di comunicazione sicura esistenti
Punti di informazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a c) (operazioni intracomunitarie – VIES)	Articolo 49 bis, paragrafo 1; articolo 49 ter, paragrafo 1	Conformemente al formato standardizzato comune di cui alle specifiche funzionali del VIES
Punti di informazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere e) e f) (informazioni doganali pertinenti per i controlli IVA all'importazione, importazioni esenti da IVA, importazioni IOSS)	Articolo 49 bis, paragrafo 1; articolo 49 ter, paragrafo 1	Conformemente al formato standardizzato comune di cui al regolamento di esecuzione (UE) 79/2012 della Commissione ³⁸
Punti di informazione di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 3	Articolo 49 bis, paragrafo 1;	Conformemente al formato standardizzato comune di cui al

³⁸ Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, che stabilisce le modalità d'applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (*GUL 29 dell'1.2.2012, pag. 13*).

(informazioni sui pagamenti – CESOP)	articolo 49 ter, paragrafo 1	regolamento di esecuzione (UE) 2022/1504 della Commissione ³⁹
--------------------------------------	------------------------------	--

Flussi di dati

Tipo di dati	Riferimenti alle prescrizioni	Chi fornisce i dati	Chi riceve i dati	Motivo dello scambio di dati	Frequenza (se del caso)
Qualsiasi informazione sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA	Articolo 36	Eurofisc	EPPO, OLAF	Spontaneamente o su richiesta	N/D
Punti di informazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a c) (operazioni intracomunitarie – VIES)	Articoli 49 bis e 49 ter	Stati membri	EPPO, OLAF	Spontaneamente	N/D
Punti di informazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere e) e f) (informazioni doganali pertinenti per i controlli IVA all'importazione, importazioni esenti da IVA, importazioni IOSS)	Articoli 49 bis e 49 ter	Stati membri	EPPO, OLAF	Spontaneamente	N/D
Punti di informazione di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 3 (informazioni sui pagamenti – CESOP)	Articoli 49 bis e 49 ter	Stati membri	EPPO, OLAF	Spontaneamente	N/D

4.3. Soluzioni digitali

La soluzione digitale consiste nell'estendere l'accesso ai sistemi dell'UE esistenti relativi all'IVA da parte dell'OLAF e dell'EPPO, senza creare sistemi nuovi. L'iniziativa si articola in tre componenti principali:

- garantire una connettività di rete sicura tra l'OLAF/l'EPPO e i pertinenti sistemi a

³⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1504 della Commissione, del 6 aprile 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) per combattere le frodi in materia di IVA (*GU L 235 del 12.9.2022, pag. 19*).

livello di UE (VIES, IOSS, CESOP, TNA, rapporti di sorveglianza CP42);

- adeguare i moduli software esistenti, in particolare per la gestione dei diritti di accesso, la messa a disposizione di utenti e la registrazione di audit;
- elaborare rapporti e viste dedicati in CESOP e TNA, adattati all'OLAF e all'EPPO, nel rispetto nel contempo dei principi di protezione dei dati e limitazione dell'accesso.

Questa soluzione mirata si basa sul modello infrastrutturale e di governance attuale, riducendo al minimo la complessità e garantendo nel contempo l'efficacia operativa.

Soluzione digitale	Riferimenti alle prescrizioni	Principali funzionalità prescritte	Organismo responsabile	Come si provvede all'accessibilità?	Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?	Uso di tecnologie di IA (se del caso)
Strumenti informatici esistenti utilizzati da Eurofisc	Articolo 36	Scambio di informazioni (spontaneo o su richiesta)	Eurofisc	Riutilizzo di pratiche di Eurofisc	Gli strumenti esistenti saranno riutilizzati	NO
VIES	Articolo 49 bis, paragrafo 1 Articolo 49 ter, paragrafo 1	Accesso alle informazioni	Stati membri/ Commissione	La Commissione adotta un atto di esecuzione	Gli strumenti esistenti saranno riutilizzati	NO
SORVEGLIANZA	Articolo 49 bis, paragrafo 1 Articolo 49 ter, paragrafo 1	Accesso alle informazioni	Stati membri/ Commissione	La Commissione adotta un atto di esecuzione	Gli strumenti esistenti saranno riutilizzati	NO
CESOP	Articolo 49 bis, paragrafo 1 Articolo 49 ter, paragrafo 1	Accesso alle informazioni	Stati membri/ Commissione	La Commissione adotta un atto di esecuzione	Gli strumenti esistenti saranno riutilizzati	NO

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
Regolamento sull'IA	Non applicabile.
Quadro dell'UE in	Fatti salvi il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725, gli Stati membri, l'OLAF e l'EPPO devono garantire la

<i>materia di cibersicurezza</i>	sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati scambiati. Gli aspetti relativi alla sicurezza devono essere ulteriormente dettagliati in atti di esecuzione e specifiche.
<i>eIDAS</i>	Non applicabile.
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	Non applicabile.
<i>Altri</i>	//

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Sebbene l'interoperabilità sia un principio fondamentale della politica digitale dell'UE, la sua applicazione nel contesto del presente progetto è limitata. L'iniziativa non prevede la costruzione di sistemi nuovi o lo sviluppo di formati nuovi per lo scambio di dati. Consiste piuttosto nel concedere accesso a serie di dati esistenti (VIES, IOSS, CESOP, CP42, TNA) ad altri soggetti, segnatamente l'OLAF e l'EPPO, nell'ambito dei quadri tecnici attuali. Di conseguenza non sono previste lacune in materia di interoperabilità, a condizione che tali soggetti siano integrati nei protocolli esistenti di gestione degli accessi e di sicurezza delle rispettive piattaforme. L'attenzione dovrebbe pertanto essere rivolta a garantire la fornitura di un accesso sicuro, la registrazione e l'autorizzazione, piuttosto che alla comunicazione intersistemica o alla standardizzazione dei dati.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Sebbene il progetto non richieda la creazione di sistemi informatici nuovi, sono necessarie alcune misure tecniche e operative per consentire un accesso sicuro ed efficace da parte dell'OLAF e dell'EPPO. Tra queste figura la necessità di garantire la connettività di rete alle pertinenti piattaforme dell'UE, adattare i componenti software esistenti (ad esempio moduli di controllo degli accessi o interfacce utente) e l'inserimento degli utenti autorizzati. Inoltre possono essere necessari sostegno e formazione per garantire un uso adeguato degli strumenti. Tali misure dovrebbero rimanere di portata limitata e sfruttare i quadri in materia di infrastrutture e sicurezza già esistenti.

Descrizione della misura	Riferimenti alle prescrizioni	Ruolo della Commissione (se applicabile)	Chi deve essere coinvolto (se applicabile)	Calendario previsto (se applicabile)
La Commissione deve adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli tecnici e le modalità	Articoli 49 bis e 49 ter	La Commissione deve adottare tali atti.	Stati membri; EPPO,	//

pratiche per identificare le persone che hanno accesso alle informazioni.			OLAF	
Procedura di comitato	<i>Articolo 58</i>	La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	Comitato SCAC	//